

## **VERBALE DI ACCORDO 28 SETTEMBRE 1998<sup>1</sup>**

FEDERTRASPORTI

TRA

E

FAISA CISAL

visto l'accordo sottoscritto in data odierna in attuazione dell'art. 18 dell'accordo nazionale 11.4.95 ed in adempimento dell'art. 19 dell'accordo nazionale del 25.7.1997,

premesso

che il contenuto del presente accordo trova applicazione per le sole organizzazioni sindacali FAISA CISAL  
si conviene

di rendere disponibili alla predetta organizzazione sindacale un monte ore di permessi sindacali retribuiti pari ad un massimo di n. 1.400 ore annue per FAISA CISAL che saranno utilizzate per le agibilità sindacali dagli organi nazionali della predetta organizzazione sindacale.

I permessi in questione saranno usufruiti, con le modalità già previste dall'art. 27 del c.c.n.l. 23.7.76, cap. 4 e 5 e dall'accordo oggi sottoscritto, dagli agenti che rivestono la carica di dirigenti delle Federazioni nazionali di categoria dell'organizzazione sindacale FAISA CISAL .

I nominativi degli agenti che potranno beneficiare dei predetti permessi saranno comunicati, analogamente a quanto in precedenza avvenuto, per iscritto alla FEDERTRASPORTI che ne darà notizia alle aziende di interessate.

Resta confermato che, in relazione all'accordo sottoscritto in data odierna sui permessi sindacali ex-art. 27 del c.c.n.l. 23.7.76, nelle aziende non potrà essere superato il monte ore aziendale fruito nell'anno 1994.

Comunque, a questo titolo, alle aziende con più di 5.000 dipendenti si potrà far carico per un massimo di n. 1.400 ore annuali complessive di permesso.

Il predetto monte ore costituisce limite invalicabile annuo e non ne è consentita la fruizione anticipata, né la fruizione in anno successivo degli eventuali residui dell'anno di competenza.

Per far fronte alle assenze determinate dal presente accordo, di durata superiore al mese, le aziende potranno fare ricorso, per il tempo ritenuto necessario, ad assunzioni con contratto a tempo determinato.

Le assenze di cui sopra sono godute per giornate intere.

Eccetto i casi urgenti, debitamente motivati, le richieste per le assenze di cui sopra devono essere di norma presentate all'azienda con un preavviso non inferiore a due giorni lavorativi, ovvero con un preavviso di cinque giorni se superano le tre giornate.

La presente disciplina avrà decorrenza ed applicazione dal 1° ottobre 1998, validità ed efficacia fino al 31.12.1999, impegnandosi sin d'ora le parti ad una verifica congiunta degli effetti della presente normativa entro il secondo semestre 1999.

### **Norma transitoria**

Tenuto conto della decorrenza del presente accordo, in fase di prima applicazione e per il periodo 1° ottobre 1998 - 31 dicembre 1998, il monte ore in questione viene fissato nella misura massima di n. 350 ore .

### **Nota a verbale**

La O.S. FAISA CISAL e la Federtrasporti si danno atto che le soluzioni adottate con gli accordi sottoscritti in data odierna in materia di permessi sindacali superano ogni motivo di controversia anche in ordine alla normativa di cui all'accordo nazionale 16 settembre 1987. La presente disciplina sostituisce ogni altra preesistente normativa a livello nazionale in materia.

FEDERTRASPORTI

FAISA CISAL

---

<sup>1</sup> Il presente accordo è stato disdettato da ASSTRA il 26 luglio 2001 con decorrenza 30 giugno 2001